

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 7 aprile 2025

In Aosta, il giorno sette (7) del mese di aprile dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 08/04/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li 08/04/2025

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

L'Assessore Marco CARREL è assente alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **369** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COLLEGIALE DELLA GIUNTA REGIONALE. REVOCA DELLE DGR 2521/2005 E 3517/2005.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama alla Giunta regionale la deliberazione n. 2521 in data 8 agosto 2005, recante *“Approvazione delle "Determinazioni per la disciplina dell'esercizio dell'attività collegiale della Giunta regionale" e abrogazione di quelle precedenti, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1262/2004”*, come integrata dalla deliberazione n. 3517 in data 26 ottobre 2005, relativamente alla partecipazione degli Amministratori in videoconferenza.

Rammenta che le Determinazioni di cui trattasi erano state approvate sulla base della normativa allora vigente, in particolare della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66 *“Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta”*, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 *“Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale”*.

Riferisce che, anche a seguito dell'evoluzione normativa - in particolare per ciò che concerne l'organizzazione dell'Amministrazione regionale (legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 *“Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”*) e la disciplina che, tra l'altro, ha introdotto la funzione di Vice-Presidente (legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 *“Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale”*) -, ritiene opportuno, su conforme parere del Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, incaricato delle funzioni di Segretario della Giunta, approvare nuove disposizioni in materia di esercizio dell'attività collegiale della Giunta regionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle sedute mediante videoconferenza.

Espongono il testo delle allegate disposizioni in merito, predisposto dal dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi e condiviso con la Segretaria generale della Regione.

Propone pertanto di approvare le nuove disposizioni in materia di esercizio dell'attività collegiale della Giunta regionale nel testo allegato alla proposta della presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione; Renzo Testolin;
- viste le leggi regionali 66/1979, 21/2007 e 22/2010;
- condivisa la proposta di approvare nuove disposizioni in materia di esercizio dell'attività collegiale della Giunta regionale;
- richiamata la deliberazione n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni in materia di esercizio dell'attività collegiale della Giunta regionale nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che annullano e sostituiscono le precedenti approvate con deliberazione n. 2521 in data 8 agosto 2005, come integrate con deliberazione n. 3517 in data 26 ottobre 2005;
2. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri a carico della Regione;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sulla pagina tematica "Amministrazione trasparente" del sito web della Regione.

**DETERMINAZIONI INTERNE PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ COLLEGIALE DELLA GIUNTA REGIONALE.**

**Articolo 1
(Normativa di riferimento)**

- 1) La natura, le funzioni e le competenze della Giunta regionale sono stabilite dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dalle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 66¹, 7 agosto 2007, n. 21² e 23 luglio 2010, n. 22³ e, in generale, dalle leggi regionali e dai regolamenti regionali che provvedono in materia.

**Articolo 2
(Sedute della Giunta regionale)**

- 1) La Giunta regionale si riunisce, in seduta ordinaria, straordinaria o in via di urgenza su convocazione, corredata del relativo ordine del giorno, del Presidente o del Vice-Presidente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 21/2007.
- 2) Le sedute si svolgono di regola presso la Presidenza della Regione ovvero in altro luogo stabilito dal Presidente della Regione o dal Vice-Presidente.
- 3) Le sedute ordinarie avvengono una volta alla settimana all'ora stabilita dal Presidente della Regione o dal Vice-Presidente e nel luogo individuato al comma 2.
- 4) Le sedute straordinarie possono essere convocate, in qualunque giorno secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 e con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, per l'analisi di argomenti di particolare rilievo e che necessitino di una specifica trattazione.
- 5) Le sedute d'urgenza sono convocate, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, qualora l'esame di uno o più argomenti non possa essere differito, per l'imperiosa urgenza delle decisioni da assumere, alla prima seduta ordinaria utile.
- 6) Le convocazioni concernenti le sedute ordinarie e straordinarie sono effettuate tramite la Struttura provvedimenti amministrativi - che svolge funzioni di segreteria per la Giunta regionale (di seguito denominata "Segreteria della Giunta") - che vi provvede di norma mediante messaggio di posta elettronica (e-mail) o comunque con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la tempestiva conoscenza ai componenti; quelle concernenti le sedute d'urgenza sono convocate direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente con i mezzi ritenuti più idonei allo scopo.
- 7) Oltre alle tipologie di sedute previste al comma 1, la Giunta regionale può riunirsi anche in seduta pre-consiliare in concomitanza con le adunanze del Consiglio regionale per l'esame di argomenti e problematiche previsti in trattazione nell'ordine del giorno di riferimento del

¹ Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66 "Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta".

² Legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 "Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale".

³ Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale".

Consiglio regionale od altre di carattere politico; nel corso di tali sedute, alle cui convocazioni provvede il Presidente della Regione o il Vice-Presidente secondo quanto previsto dal comma 6, possono essere esaminate ed eventualmente adottate anche proposte di deliberazioni secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 e solamente in quest'ultimo caso alla seduta partecipa anche il Segretario della Giunta.

Articolo 3

(Sedute deserte, quorum costitutivo e quorum deliberativo)

- 1) Le sedute si considerano deserte qualora decorsa un'ora dall'orario della convocazione non risulti presente almeno la metà dei componenti.
- 2) Le sedute si considerano validamente costituite quando è presente almeno la metà dei componenti e le decisioni si considerano regolarmente assunte quando riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 3) Le sedute, anche se regolarmente costituite, non possono proseguire se, in corso di riunione, viene a mancare il quorum costitutivo di cui ai commi 1 e 2 e i componenti della Giunta regionale che devono assentarsi devono darne previa informazione al Segretario della Giunta regionale che provvede all'annotazione sul processo verbale della seduta.
- 4) È ammessa la partecipazione in videoconferenza di amministratori, impossibilitati a presenziare alle riunioni per impegni istituzionali fuori sede ovvero per altri motivi precedentemente comunicati al Presidente, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito visionare gli atti in esame, seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed esprimere il proprio voto. Nel rispetto dei principi di collegialità e riservatezza, gli amministratori devono partecipare alla seduta in videoconferenza da soli e in un luogo chiuso; il Segretario della Giunta cura le misure tecnico-organizzative atte a garantire la partecipazione al dibattito e verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
- 5) È altresì ammesso lo svolgimento delle sedute in videoconferenza con la partecipazione di tutti gli amministratori in modalità telematica. Nel rispetto dei principi di collegialità e riservatezza, gli amministratori devono partecipare alla seduta in videoconferenza da soli e in un luogo chiuso; il Segretario della Giunta cura le misure tecnico-organizzative atte a garantire la partecipazione al dibattito e verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 4

(Presidenza delle sedute)

- 1) Le sedute sono presiedute dal Presidente della Regione, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 21/2007.

Articolo 5

(Assistenza alle sedute - Segretario della Giunta regionale)

- 1) Il Dirigente individuato quale Segretario della Giunta regionale nella relativa deliberazione della Giunta regionale concernente il conferimento degli incarichi dirigenziali partecipa alle sedute con le funzioni indicate all'articolo 4, primo comma, lettera "o" della l.r. 66/1979; presta, inoltre, assistenza alle sedute - anche avvalendosi della collaborazione del personale della Segreteria della Giunta - potendo, se del caso, essere interpellato in veste consultiva.

- 2) In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal Segretario generale della Regione ovvero dall'Assessore più giovane di età.
- 3) Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche⁴, salvo le eccezioni di cui ai commi 4 e 5 e salvo che la Giunta regionale stessa decida diversamente all'unanimità.
- 4) Oltre al Presidente, agli Assessori ed al Segretario della Giunta regionale, possono essere chiamati a prestare la propria assistenza, su proposta del Presidente o di almeno un Assessore, per la trattazione di singoli argomenti, i Dirigenti o i funzionari competenti per la predisposizione delle relative proposte di atti amministrativi ovvero altri soggetti estranei all'Amministrazione regionale la cui presenza sia ritenuta opportuna in relazione alla trattazione di un determinato oggetto.
- 5) Tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, alle sedute della Giunta regionale o a parte delle sedute stesse, sono tenuti al segreto d'ufficio su quanto sono venuti a conoscere in ragione dell'anzidetta partecipazione.
- 6) I componenti della Giunta regionale hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare alla seduta durante la discussione e la votazione di proposte che riguardano interessi propri ovvero del coniuge o del convivente, di parenti sino al quarto grado, ovvero di affini sino al secondo⁵ nel rispetto dei principi di cui alla normativa in materia di conflitto di interessi⁶; a tale scopo i componenti sono tenuti ad allontanarsi dalla sala di riunione prima dell'inizio della discussione della proposta e vi sono riammessi unicamente a votazione effettuata.
- 7) Le disposizioni di cui al comma 6 non trovano applicazione per l'adozione di atti amministrativi vincolati.

Articolo 6 (Ordine del giorno)

- 1) Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera "e" della l.r. 66/1979, su indicazione del Segretario della Giunta regionale, fissa l'ordine del giorno delle sedute sulla base delle proposte di atti amministrativi nonché degli argomenti di cui al comma 5 presenti nell'apposito sistema di gestione informatica dei documenti che supporta il ciclo di formazione e approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale⁷, predisposte dalle Strutture dirigenziali regionali, individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010.
- 2) L'esame degli argomenti avviene secondo l'elencazione contenuta nell'ordine del giorno e le variazioni all'ordine di trattazione possono essere disposte in corso di seduta su autorizzazione del Presidente.
- 3) L'Amministratore proponente, anche di concerto con altri Amministratori qualora l'oggetto sia di interesse comune illustra il contenuto della proposta di atto amministrativo prima della discussione. In caso di assenza o impedimento l'illustrazione è svolta dal Presidente.

⁴ Cfr. legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", articolo 41 (*Esclusione dal diritto di accesso*), lettera dbis: [1. Il diritto di accesso è sempre escluso:] "*dbis*) *salva diversa disposizione di legge o regolamento, per i verbali o i resoconti di organi collegiali istituzionali, quando non operano in seduta pubblica*;".

⁵ In analogia con le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1378 in data 27 novembre 2023.

⁶ Cfr. art. 3, legge 20 luglio 2004, n. 215 "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse*".

⁷ Applicativo "Atti – DGR" (<http://atti.regione.vda.it>).

Ogni componente della Giunta regionale ha diritto di intervenire sulle proposte in discussione.

- 4) L'esame di disegni di legge, proposte di regolamento, di piani o di programmi è, salvi i casi di documentata urgenza, rinviato in caso di assenza dell'Amministratore proponente. Ugualmente, su proposta del Presidente, può essere rinviato l'esame di proposte di particolare rilievo o complessità.
- 5) La Giunta regionale non può procedere all'esame di proposte che non siano iscritte all'ordine del giorno. Le proposte presentate al di fuori dell'ordine del giorno sono definite "urgenti" e sono trattate, di regola, al termine dell'esame dell'ordine del giorno.
- 6) Ogni Amministratore può sottoporre all'attenzione della Giunta regionale argomenti che, per il particolare interesse ovvero per importanza e complessità, abbisognino o di una preventiva informazione della Giunta regionale ovvero per conoscerne anche l'orientamento; a richiesta dell'Amministratore, di tali argomenti si fa menzione nel processo verbale.

Articolo 7

(Rinvio, ritiro ed emendamenti delle proposte di atti amministrativi)

- 1) La Giunta regionale, qualora ritenga che la proposta debba essere riformulata ovvero qualora intenda acquisire ulteriori elementi di valutazione, provvede al rinvio della stessa dando le indicazioni ritenute necessarie per la futura riproposizione.
- 2) Ogni componente della Giunta regionale può chiedere, senza necessità di esplicitarne il motivo, il ritiro di proposte iscritte all'ordine del giorno e di cui sia il proponente; la Giunta regionale decide in merito. È, però, necessario che la richiesta di ritiro sia formulata prima della votazione sulla proposta medesima.
- 3) Ogni componente della Giunta regionale può chiedere di apportare emendamenti alle proposte, siano esse iscritte all'ordine del giorno, siano esse "urgenti". Al termine della seduta, il Segretario della Giunta verifica con il dirigente della Struttura dirigenziale che ha predisposto l'atto la legittimità degli emendamenti; all'esito positivo di tale verifica, gli emendamenti sono riportati nel verbale della seduta di cui all'articolo 9.

Articolo 8

(Votazione)

- 1) La Giunta regionale delibera, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 66/1979, a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese salvo diversa richiesta da parte di almeno un Amministratore e approvazione della Giunta regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
- 2) I componenti della Giunta regionale che decidono di astenersi non sono considerati votanti ma sono computati ai fini del quorum costitutivo.
- 3) Fatti salvi i casi nei quali un Amministratore esplicita la volontà di astenersi dal voto ovvero di esprimere voto contrario, ogni proposta è considerata approvata all'unanimità di voti favorevoli. Il Segretario della Giunta regionale annota nel processo verbale le astensioni e i voti contrari per ogni singola decisione adottata.

Articolo 9
(Verbale delle sedute)

- 1) Il verbale delle sedute è costituito dal processo verbale e dagli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in ogni seduta.
- 2) Il processo verbale di cui al comma 1 contiene l'elenco con l'indicazione degli oggetti esaminati e degli atti amministrativi adottati e gli elenchi contenenti rispettivamente l'indicazione degli atti amministrativi rinviati, di quelli non adottati con le motivazioni delle decisioni di rinvio e di non adozione, di quelli approvati in attesa di adozione definitiva e le eventuali osservazioni formulate dai componenti della Giunta regionale. Il processo verbale contiene altresì:
 - a) il luogo, la data, l'ora di inizio e di conclusione della seduta;
 - b) il nome del Presidente, del Segretario, dei componenti presenti e assenti nonché le assenze verificatesi in corso di seduta con gli orari di arrivo, uscita e rientro;
 - c) le decisioni di rinvio, di ritiro e di emendamento di cui all'articolo 7;
 - d) il nome ed il cognome dei dipendenti regionali o di eventuali soggetti esterni che hanno assistito alla seduta od a parte di essa;
 - e) gli argomenti in discussione di cui all'articolo 6, comma 6;
 - f) le "dichiarazioni a verbale" che ogni Amministratore può chiedere siano inserite e delle quali deve fornire al Segretario il testo scritto entro il termine della seduta.
- 3) Il Segretario della Giunta regionale o il soggetto che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, sovrintende alla stesura del processo verbale.
- 4) Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente o dal Vice-Presidente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 21/2007, che ha presieduto la seduta cui il processo medesimo si riferisce nonché dal Segretario della Giunta regionale, o dal soggetto che lo sostituisce. Il Segretario della Giunta regionale consegna a tutti gli Amministratori copia del processo verbale, corredato dell'elenco delle proposte di deliberazione non adottate, dell'elenco delle deliberazioni approvate in attesa di adozione definitiva e di eventuali allegati.
- 5) Il processo verbale delle sedute, ad eccezione dell'elenco degli atti amministrativi adottati, costituisce atto escluso dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera dbis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19⁸.

Articolo 10
(Disposizioni procedurali per la formazione dell'ordine del giorno)

- 1) Le Strutture dirigenziali caricano le proposte degli atti amministrativi in formato digitale nell'apposito sistema di gestione informatica dei documenti che supporta il ciclo di formazione e approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale⁹ entro i termini stabiliti dal Segretario della Giunta regionale; il Segretario della Giunta regionale detta altresì le necessarie disposizioni per la disciplina dei termini per le sostituzioni delle proposte, che soggiacciono alla medesima disciplina delle proposte che devono essere sostituite. Il Dirigente che, ai sensi del comma 4, sottoscrive per legittimità – mediante la propria firma digitale – la proposta di atto amministrativo può procedere in qualunque momento al ritiro della stessa dandone comunicazione all'Amministratore di riferimento, alla Segreteria della Giunta regionale ed informandone contestualmente il proprio Coordinatore e la Struttura competente al rilascio del visto di regolarità contabile.

⁸ Cfr. nota n. 4.

⁹ Cfr. nota n. 7.

- 2) Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, primo periodo, comporta che la proposta di atto amministrativo non sia sottoposta all'esame della Giunta regionale e che, in caso di documentata necessità, possa essere discussa e votata esclusivamente secondo le modalità previste al comma 3.
- 3) Le proposte di atto amministrativo "urgenti" di cui all'articolo 6, comma 5, sono caricate in formato digitale nell'apposito sistema di gestione informatica dei documenti entro i termini stabiliti dal Segretario della Giunta regionale.
- 4) Le proposte di atto amministrativo devono recare sempre il parere favorevole di legittimità del Dirigente della struttura proponente, ai sensi dell'articolo 3, comma, 4, della legge 22/2010, nonché il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30¹⁰.
- 5) Qualora il parere di legittimità di cui al comma 4 sia negativo esso deve essere motivato con l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate; detto parere deve essere riportato nel testo della proposta di atto amministrativo.
- 6) Le proposte di atti normativi (disegni di legge e di regolamento) e di atti politici, ossia recanti determinazioni di natura politica disgiunte dall'esercizio di poteri e attribuzioni di natura amministrativa, non devono recare alcun parere di legittimità.

Articolo 11

(Attività istruttoria della Segreteria della Giunta regionale prima della seduta)

- 1) Ferma restando la responsabilità dei Dirigenti competenti, la Segreteria della Giunta regionale provvede alla verifica formale degli oggetti e dei relativi testi delle proposte inserite all'ordine del giorno, con eccezione di quelle "urgenti" di cui all'articolo 6, comma 5, potendo apportare correzioni e modificazioni finalizzate unicamente all'eliminazione di errori materiali ed alla comprensibilità delle proposte di deliberazione. Gli eventuali rilievi di legittimità o di merito sono comunicati al Dirigente della Struttura, ovvero al compilatore della proposta, i quali, qualora concordino sui detti rilievi, provvedono alla modificazione del testo o alla sua sostituzione con le modalità di cui all'articolo 10.
- 2) Qualora le modificazioni di cui al comma 1 siano rilevanti ovvero discendano da rilievi di legittimità o di merito, il Dirigente della Struttura che ha proposto l'atto provvede a caricare sul programma informatico il nuovo testo della proposta, corredato della propria firma digitale quale parere favorevole di legittimità.

Articolo 12

(Attività della Segreteria della Giunta regionale dopo il termine della seduta)

- 1) Terminata la seduta della Giunta regionale, la Segreteria della Giunta regionale provvede con tempestività alle seguenti incombenze:
 - a) attribuisce la numerazione progressiva agli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale;
 - b) apporta tutte le necessarie correzioni nonché gli emendamenti ai testi degli atti amministrativi;
 - c) informa gli uffici dei Coordinatori delle motivazioni che hanno determinato il rinvio, il ritiro o l'effettuazione di emendamenti;

¹⁰ Legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 "Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione".

- d) conferisce ai singoli atti amministrativi la veste formale definitiva;
- e) raccoglie la sottoscrizione su ogni singola deliberazione del Presidente della Regione o del Vice-Presidente e del Segretario della Giunta regionale;
- f) provvede alla pubblicazione del testo degli atti amministrativi della Giunta regionale di cui alla lettera d) su apposita pagina del sito web istituzionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25, fatto salvo quanto disposto ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196¹¹ e dal Regolamento UE 2016/679¹² (GDPR) in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- g) informa le Strutture regionali circa il calendario delle sedute e le eventuali variazioni.

¹¹ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

¹² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).